

I. LIQUIDAZIONE PERITI-COADIUTORI

- estimatori (dott. Maurino):

Nello specifico l'esponente non può che ricordare le circolari emesse dell'Ill.mo Tribunale di Torino in allora Pres. Dott.ssa Nosengo e più precisamente:

- linee guida del febbraio 2019;
- linee guida del gennaio 2021.

- linee guida del febbraio 2019:

OGGETTO: Linee guida in ordine al contenuto degli incarichi professionali conferiti dal Curatore ed alle liquidazioni dei compensi dei Periti, dei Legali della Procedura, dei Consulenti del Lavoro e dei Coadiutori del Curatore.

Il Presidente della Sezione, dott.ssa Vittoria Nosengo, comunica che a seguito delle riunioni sezionali tenutesi ex art. 47 quater Ord. Giud. in data 20/11/2018 e 5/02/2019 i magistrati hanno stabilito quanto segue :

"I giudici della Sezione rilevano, in via generale, la scarsa applicazione delle prescrizioni contenute nella Circolare n. 1 del 16 giugno 2016 in punto modalità di presentazione delle istanze di liquidazione dei compensi ai professionisti nominati dal Curatore, nella parte in cui è previsto che nell'istanza di liquidazione vengano chiaramente enunciati l'oggetto dell'incarico, la data del medesimo, il parametro negoziale e/o normativo sulla cui base viene richiesta la liquidazione e la conseguente e dovuta dichiarazione da parte del Curatore – proponente l'istanza – che la richiesta è conforme nell'an e nel quantum al presupposto legittimante (incarico, preventivo accettato e tariffa) e congruo in relazione all'effettività e qualità dell'opera prestata.[...] Si segnala, infine, che in caso di richiesta di liquidazione in mancanza di attivo utile per il pagamento la circostanza dovrà essere specificamente segnalata ai fini dell'eventuale diniego da parte del G.D.

In particolare, i Giudici segnalano che le istanze di liquidazione dei compensi dei professionisti generalmente non contengono tutti gli elementi utili a consentire una compiuta deliberazione da parte del G.D.: spesso, infatti, non vengono indicati l'oggetto specifico dell'incarico, l'attività in concreto espletata, l'esito favorevole o sfavorevole dell'attività prestata rispetto agli interessi della procedura, la durata dell'incarico, la tempestività del lavoro svolto, lo specifico criterio tariffario adottato, il parametro di valore di riferimento e l'indicazione delle specifiche ragioni di fatto a sostegno della richiesta di un aumento del compenso per la particolare complessità delle questioni trattate.

Ai fini di una sollecita ed informata valutazione delle istanze di liquidazione dei compensi dei professionisti, appare, pertanto, indeclinabile l'integrale rispetto dei criteri contenuti nella citata circolare di Sezione n. 1/2016 e, ad integrazione e specificazione degli stessi, si invitano i Sigg. Professionisti ad attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni.

1. Incarico professionale

L'oggetto dell'incarico professionale dovrà essere esattamente individuato già nell'istanza di nomina, come pure il termine entro il quale il professionista è tenuto ad ultimare la prestazione, ove dipendente dal fatto del medesimo.

Nel preventivo da allegare non sarà sufficiente un generico richiamo alla tariffa pertinente, ma dovranno essere specificati puntualmente i criteri ed i parametri da adottarsi per la determinazione della remunerazione dell'incarico, dando conto delle ragioni a fondamento di tale scelta, anche sotto il profilo della convenienza per la massa dei creditori. Si rammenta, al riguardo, il carattere non più vincolante dei minimi tariffari, come pure la possibilità di adottare criteri a forfait a fronte di attività plurime e/o seriali inerenti la medesima procedura concorsuale (ad es. stima di plurimi lotti di beni mobili o immobili conferita al medesimo perito; cause seriali o attività di assistenza stragiudiziale in relazione a svariate omologhe posizioni di recupero crediti; disamina di posizioni inerenti la stessa categoria di creditori, comprese le domande di credito proposte dai lavoratori dipendenti) e di eventualmente prevedere clausole di remunerazione cd. success fee.

Tali elementi, già contenuti nel preventivo allegato all'istanza di nomina, dovranno essere nuovamente riportati nell'istanza di liquidazione del compenso, nella quale si dovrà anche dare conto dell'attività in concreto espletata dal professionista, dei risultati raggiunti dalla Procedura per effetto dell'opera prestata dal medesimo, nonché della tempestività con la quale l'attività è stata espletata. In nessun caso il Curatore o il Commissario Liquidatore potrà limitarsi ad un'affermazione apodittica in ordine alla congruità della richiesta rispetto alla qualità e alla quantità della prestazione resa o rimettersi alla valutazione discrezionale del Giudice delegato.

2. Istanze di liquidazione del compenso dei Legali della procedura

Con specifico riferimento alle istanze di liquidazione dei compensi dei Legali della procedura, si precisa, oltre ai criteri di massima sopra indicati, che sarà necessario specificare anche se l'importo richiesto è conforme in tutto o in parte all'eventuale liquidazione avvenuta in sede giudiziale, allegando in tal caso il provvedimento decisorio, e se è stato già ottenuto un rimborso delle spese dalla controparte soccombente.

3. Istanze di liquidazione del compenso dei Periti

Con riferimento alle istanze di liquidazione dei Periti, ad integrazione delle sovraesposte indicazioni, valga quanto segue.

Salve imprevedibili peculiarità del caso concreto, l'incarico dovrà ritenersi conferito con espressa o implicita accettazione da parte del Perito dell'applicazione, al momento della liquidazione, di un compenso calcolato sulla base delle tariffe professionali, parametrato al minor valore tra quello di stima del bene ed il prezzo realizzato in sede di vendita.

La proposta di compenso del Professionista dovrà fare riferimento alle specifiche voci contenute nelle tabelle di cui al D.M. 30 maggio 2002, allegato al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con applicazione solo residuale della tariffa a vacazione (art. 1 del predetto decreto).

- linee guida del gennaio 2021.

Oggetto: Indicazione operative per la presentazione delle istanze di liquidazione dei compensi dei Periti nelle procedure concorsuali

Premesso che

- la Corte Costituzionale in relazione all'attività dello stimatore nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari individuali e delle procedure concorsuali, con la sentenza n. 90/19, ha stabilito che *"nella valutazione dell'opera dell'esperto, il giudice ricorrerà ai parametri del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai Periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale), che consentono di ponderare i variegati compiti attribuiti all'esperto. Tali compiti, difatti, non si esauriscono nella mera stima dell'immobile, considerata dall'art. 13 del D.M. 30 maggio 2002 con riguardo alla eterogenea peculiarità dei singoli cespiti, ma comprendono anche le verifiche urbanistico-edilizie (art. 11), la verifica di rispondenza tecnica alle norme e gli accertamenti in materia di rilievi topografici e planimetrici (art. 12), la verifica della congruità del canone di locazione (art. 16). Il giudice potrà applicare il criterio residuale delle vacanze (art. 4 della L. 8 luglio 1980, n. 319, recante "Compensi spettanti ai Periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria"), allo scopo di tenere nel debito conto il tempo impiegato dall'esperto per adempiere all'incarico anche con riguardo alle attività che non trovino un puntuale riscontro nei parametri tabellari..."*;
-

- per le procedure fallimentari la normativa allo stato vigente prevede diverse figure di collaboratori degli organi gestori, che si differenziano in base alle attività che sono oggetto dell'incarico e a cui corrispondono diversi criteri di liquidazione:
 - o i delegati (art. 32, comma 1, l.f.), i quali possono compiere atti od operazioni che sono di competenza del Curatore e che, in via eccezionale, possono essere singolarmente delegate ad altro soggetto, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori o del G.D. ex art. 41 l.f.;
 - o i coadiutori (art. 32 co. 2, l.f.), i quali assistono il Curatore nello svolgimento delle sue attività, collaborando con lui per aspetti che rivestano un carattere tecnico (ad es. consulente del lavoro, consulente fiscale e consulenza legale al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 25 n. 6 l.f.) previa autorizzazione del Comitato dei Creditori o del G.D. ex art. 41 l.f.;
 - o i professionisti ovvero esperti o consulenti, tra i quali si annoverano i legali ex art. 25 n. 6 l.f., i Periti stimatori ex art. 87 l.f. ed i soggetti specializzati ex artt 104 ter, comma 4, e 107, comma 1, l.f., previa autorizzazione del G.D.;
- a ciascuna di tali figure professionali corrisponde una specifica regolamentazione dei compensi.

Risulta, in particolare, pacifico che, mentre per l'attività del legale ex art. 25 n. 6 l.f. si dovranno applicare i parametri professionali, per le restanti figure occorrerà fare riferimento alle tariffe giudiziali.

Peculiare è il caso del professionista specializzato di cui all'art. 104 ter, comma 4 l.f., da leggersi in combinato disposto con l'art. 107, comma 1 l.f., laddove tale soggetto può identificarsi o nell'IVG oppure nel delegato alla vendita ex art. 179 ter disp. att c.p.c. ovvero nel commissionario o altro intermediario specializzato: in tal caso, trattandosi in realtà di mera attività esecutiva in sostituzione del Curatore e senza discrezionalità alcuna, possono trovare applicazione i parametri di liquidazione dei delegati alla vendita essendo la figura assimilabile;

tutto ciò premesso,

si precisano le seguenti indicazioni:

1. il Perito deve presentare domanda di liquidazione all'esito della liquidazione del bene e prima del rendiconto ex art. 116 l.f. e, in mancanza, il Curatore dovrà sollecitare l'istanza di liquidazione prima del deposito del rendiconto;
 2. l'istanza di liquidazione del compenso del Perito formulata dal Curatore deve contenere tutti gli elementi necessari alla decisione del G.D. ed essere autosufficiente, cioè completa ed esaustiva a prescindere dalla consultazione di documentazione esterna, ancorché allegata;
-

3. nell'istanza di liquidazione del compenso del Perito deve essere individuato con chiarezza l'oggetto dell'incarico, tenendo distinte
- o le attività relative alla perizia immobiliare, cioè quelle elencate nell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.;
 - o le diverse attività svolte ex art. 32 co. 1 o co. 2 l.f.;
- e deve essere allegata l'autorizzazione del Comitato dei Creditori o, in sua sostituzione, del G.D. (anche in ratifica);
4. il Curatore dovrà
- o esporre specificamente l'oggetto dell'incarico in relazione al quale viene domandata la liquidazione del compenso;
 - o allegare il decreto di autorizzazione alla nomina;
 - o indicare la data di tale decreto e quella del deposito dell'elaborato peritale;
 - o dichiarare se sia stato rispettato o no il termine eventualmente assegnato per lo svolgimento dell'incarico;
 - o descrivere l'attività svolta dal Perito ed attestare la qualità e la portata della stessa;
 - o allegare l'elaborato peritale depositato.
5. l'istanza di liquidazione dovrà, altresì, indicare le norme applicate per il calcolo del compenso e le spese sostenute con i giustificativi e le eventuali indennità dovute;
6. la liquidazione del compenso del Perito per l'attività svolta nell'ambito della procedura fallimentare può avvenire unicamente mediante l'applicazione dei principi dettati dal DPR n. 115/2002 e delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2002, con esclusione di ogni altro criterio di liquidazione o di altre tariffe professionali o convenzionali;
7. nell'istanza di liquidazione del compenso del Perito il Curatore dovrà, in particolare, elencare analiticamente le attività oggetto dell'incarico e dell'eventuale quesito formulato al professionista ed individuare la tabella di riferimento per ciascuna di quelle attività in base alle finalità ed alla tipologia dell'incarico conferito. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti gruppi di attività e relativi criteri di liquidazione:
- o verifica della conformità urbanistica dell'immobile ed accertamenti ipocatastali, compresa l'acquisizione della scheda catastale: art. 12, co.1, delle tabelle allegate al D.M. 30.5.2002;
 - o rilievi metrici, sviluppo relativi calcoli e redazione di autonoma planimetria di edifici: art. 12, co. 2, delle tabelle allegate al D.M. 30.5.2002;
 - o verifica della congruità del canone indicato in un contratto di locazione: art. 16 delle tabelle allegate al D.M. 30.5.2002;
 - o stima analitica del compendio, comprensiva della quantificazione dei costi per l'eventuale regolarizzazione del bene dal punto di vista edilizio o urbanistico o dei costi di demolizione qualora siano rinvenuti abusi edilizi insanabili: art. 13 delle tabelle allegate al D.M.
-

- 30.5.2002;
- per attività di stima sommaria del bene, ad esempio al fine di decidere se acquistarlo all'attivo o abbandonarlo o per la valutazione di congruità di offerte ricevute: art. 13, comma 2, delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2002;
 - in ipotesi particolari, e solo ove necessario, richiesto e specificamente autorizzato, redazione di progetto analitico per la regolarizzazione edilizia e relativo computo metrico: art. 11 delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2002;
8. nel caso in cui l'incarico abbia più finalità tra loro distinte ed autonome, il compenso potrà essere liquidato mediante il cumulo di più tabelle (ad es. per il compenso per la stima di immobili gli artt. 12 e 13 delle tabelle allegate al D.M. 30/5/2002);
9. in ipotesi di applicazione della tabella di cui all'art. 13 del D.M. 30/5/2002, il Curatore dovrà attenersi ai seguenti principi:
- nell'ipotesi in cui il bene oggetto di stima sia stato venduto, il compenso deve essere calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e non sul prezzo di stima, ai sensi dell'art. 161 delle disp. att. c.p.c.. A tal fine il Curatore dovrà attestare se il bene sia stato venduto, a che prezzo, e che il prezzo sia stato effettivamente incassato;
 - nell'ipotesi in cui l'incarico richieda la valutazione di più immobili devono essere applicate le percentuali di cui all'art. 13 sul valore complessivo dei singoli gruppi in cui devono essere raggruppate le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche, tenuto conto del limite massimo di cui alla citata norma (cfr. Cass 174/2003; Cass. n. 7632/2006; Cass 6892/2009);
10. una volta individuata la tabella di riferimento deve essere indicato il criterio proposto per la liquidazione (minimo, medio o massimo). Tale scelta deve essere adeguatamente motivata;
11. in caso di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà può essere applicato l'aumento di onorario previsto dall'art. 52, comma 1, d.P.R. 115/2002, per il quale è richiesta una motivazione specifica e non meramente di stile;
12. il sistema delle vacanze previsto dall'art. 1 D.M. 30/5/2002 e dall'art. 4 l. 319/1980 è applicabile solamente in via residuale, ove cioè l'attività svolta dal Perito non risulti riconducibile ad alcuna delle tabelle allegate al D.M..
- A titolo esemplificativo, potrà essere utilizzato per le seguenti attività:
- accesso ai pubblici uffici per verifica esistenza di contratti di concessione in godimento registrati e acquisizione degli stessi in copia;
 - eventuale acquisizione del titolo di provenienza del diritto oggetto della liquidazione;
 - integrazione continuità trascrizioni;
-

- o acquisizione e aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica;

ai sensi dell'art. 4 l. n. 319/1980, richiamato dall'art. 1 D.M. 30/5/2002, *"la vacanza è di due ore", "il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico" ed "è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione"*.

La liquidazione del compenso a vacanze, pertanto, non potrà avere luogo nel caso in cui il Curatore non riporti nell'istanza l'elencazione analitica delle attività svolte dal Perito e la quantificazione del tempo impiegato per ciascuna di esse, sulla base di specifica attestazione del Perito, da allegarsi all'istanza.

Si precisa che, in ogni caso, la valutazione della congruità del tempo indicato rispetto a quello necessario al compimento dell'attività è rimessa al giudicante;

13. la richiesta del rimborso delle spese sostenute dal Perito deve sempre essere accompagnata dai documenti giustificativi. Sono esclusi rimborsi forfettari (cfr. Circolare sezionale 15.2.2019)
14. il Perito dovrà chiedere l'autorizzazione per le trasferte allegando alla richiesta di autorizzazione una bozza di preventivo delle spese di viaggio e di soggiorno ex art. 55 d.P.R. 115/2002.

* * *

Si raccomanda ai sig.ri Curatori di indicare nelle istanze di liquidazione del proprio compenso gli incarichi autorizzati ex art. 32 co. 1 e co 2 l.f. con nominativo del professionista e importo liquidato a ciascuno di loro a titolo di compenso.

* * *

Si raccomanda, altresì, ai sig.ri Curatori di indicare in tutte le istanze che implicano un esborso l'attivo allo stato disponibile e di dichiarare che lo stesso è sufficiente al pagamento di tutte le spese in prededuzione maturate (art. 111 bis uc. L.f.), nonché l'avvenuto pagamento in via prioritaria delle spese prenotate a debito o anticipate a carico dell'Erario.

LIQUIDAZIONE COMPENSO PERITO

ITER:

1. PRESENTAZIONE ISTANZA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

Sezione VI Civile – Procedure Concorsuali

N. LIQ.GIUDIZ.:

Denominaz. L.G.:

Giudice Delegato:

Curatore:

OGGETTO: ISTANZA LIQUIDAZIONE COMPENSO PERITO

* * *

Il sottoscritto curatore,

PREMESSO

- *che, alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dalle indagini effettuate le cui risultanze vengono allegata alla presente istanza sub 1, la società risulta titolare, per il diritto di 1/1 di piena proprietà, del seguente bene immobile:*
 - ✓ *1) immobile sito, Cat., rendita e consistenza mq;*
- *che si rendeva pertanto necessario procedere alla nomina di un perito estimatore, con riguardo alle predette attività mobiliari ed immobiliari;*
- *che, su istanza dello scrivente, la S.V. Ill.ma ne autorizzava la nomina nella persona*;
- *che l'architetto svolgeva puntualmente la propria attività e gli elaborati sono stati regolarmente depositati (All.3);*
- *che inoltre, al fine di acquisire ogni elemento utile per valutare la convenienza della transazione proposta da parte degli amministratori della società successivamente all'invio di apposita diffida da parte del legale della curatela (transazione regolarmente autorizzata dalla S.V. Ill.ma e*

puntualmente adempiuta dai proponenti), svolgeva le opportune ricerche e le relative valutazioni circa le proprietà immobiliari dei possibili convenuti (**All.2**);

- che gli onorari richiesti sono stati calcolati sul combinato disposto, a secondo dell'attività, degli art. 12 e 13 del DM 30.05.2002 (**All.1**);
- che, più precisamente, i criteri di liquidazione risultano i seguenti: “...

ATTIVITA' MOBILIARI € 0,00

ATTIVITA' IMMOBILIARI

B) Accertamento della situazione patrimoniale del soggetto e verifica formalità

Liquidazione ex art. 12 DM 30.05.2002 e s.m.i.:

minimo € 145,00, massimo € 950,00

Lo scrivente si permette di richiedere un importo prossimo alla media tra il valore minimo e massimo ex art. 12 ovvero: € 550,00

C) Verifica conformità catastale

Liquidazione ex art. 12 DM 30.05.2002 e s.m.i.:

minimo € 145,00, massimo € 950,00

Lo scrivente si permette di richiedere un importo calcolato ai sensi dell'art. 12 prossimo al minimo ovvero: € 250,00

D) Trascrizione della Sentenza di Liquidazione Giudiziale:

Liquidazione ex art. 12 DM 30.05.2002 e s.m.i. € 0,00

E) Verifica della regolarità edilizia

Liquidazione ex art. 12 DM 30.05.2002 e s.m.i.:

minimo € 145,00, massimo € 950,00

lo scrivente si permette di richiedere un importo prossimo alla media ex art. 12 ovvero: € 550,00

F) Ricerca ed eventuale redazione Attestato di Prestazione Energetica:

Liquidazione ex art. 12 DM 30.05.2002 e s.m.i.

Lo scrivente ritiene di contenere l'importo dei suoi onorari e quindi considerare queste attività comprese negli importi già richiesti ai punti precedenti: € 0,00

G) ONORARIO A PERCENTUALE per attività di stima immobiliare

valore medio calcolato sulla base dell'art. 13 del DM 30.05.2002

valore di stima: € 26.400,00 – valore aggiudicazione € 52,000,00

tabella omissis

€ 565,00

H) ATTO DI AGGIORNAMENTO CATASTO FABBRICATI DOC.FA.:

Liquidazione ex art. 12 DM 30.05.2002 e s.m.i.: € 350,00

I) Accertamento della situazione patrimoniale dei soci

Liquidazione ex art. 12 DM 30.05.2002 e s.m.i.:

minimo € 145,00, massimo € 950,00

Verifica della consistenza immobiliare sui soci compreso accertamento di formalità gravanti sugli immobili

-	[REDACTED]	: € 250,00
-	[REDACTED]	: € 250,00
-	[REDACTED]	: € 250,00
-	[REDACTED]	: € 250,00
-	[REDACTED]	: € 250,00

Onorario richiesto: € 250,00 x 5 € 1.250,00

J) Reperimento e analisi documentazione catastale

Liquidazione ex art. 12 DM 30.05.2002 e s.m.i.:

minimo € 145,00, massimo € 950,00

Lo scrivente si permette di richiedere un importo calcolato ai sensi dell'art. 12 per l'intero patrimonio immobiliare di tutti e cinque i soci, ovvero: € 250,00

K) ONORARIO A PERCENTUALE per attività di stima immobiliare sui lotti di proprietà dei soci

Liquidazione ex art. 13 DM 30.05.2002 e s.m.i.

Trattandosi di stima sommaria l'onorario minimo determinato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 30.05.2002 è stato ridotto ad 2/3, come previsto dallo stesso decreto, e calcolato sulla base della sola quota di proprietà dei soci. Si è considerato in ogni caso un compenso non inferiore a euro 145,12, come previsto dal D.M.

Tabelle omissis

2/3 min. art. 13 € 714,55

2/3 min. art. 13 € 145,12

2/3 min. art. 13 € 587,22

2/3 min. art. 13 € 263,98

2/3 min. art. 13 € 350,64

2/3 min. art. 13 € 384,30

Onorario richiesto: € 2.181,84 da arrotondarsi a € 2.180,00”.

RIEPILOGO:

RIEPILOGO Onorari Attività mobiliari:

A) ATTIVITA' MOBILIARI € 0,00

Onorari Attività Immobiliari sulla società COMTEC s.r.l. – immobile in Cologno Monzese (MI):

B) ACCERTAMENTI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E VERIFICA GRAVAMI € 550,00

C) VERIFICA CONFORMITA' CATASTALE € 250,00

D) TRASCRIZIONE SENTENZA APERTURA PROCEDURA DI LIQUID. GIUD. € 0,00

E) VERIFICA REGOLARITA' EDILIZIA € 550,00

F) RICERCA APE E APPROFONDIMENTI OBBLIGATORIETA' € 0,00

G) ONORARIO A PERCENTUALE ATTIVITA' DI ESTIMO € 565,00

H) AGGIORNAMENTO CATASTALE DOCFA € 350,00

Onorari Attività Immobiliari su patrimonio immobiliare dei soci:

I) ACCERTAMENTO PATRIMONIALE SUI LOTTI € 1.250,00

J) REPERIMENTO E ANALI DOCUMENTAZIONE CATASTALE SUI LOTTI € 250,00

K) ONORARIO A PERCENTUALE ATTIVITA' DI ESTIMO € 2.180,00

Spese imponibili e anticipazioni:

SPESE IMPONIBILI € 0,00

ANTICIPAZIONI € 535,96

- che i beni in parola risultano essere stati alienati per il tramite di procedura competitiva (e/o apposita transazione debitamente autorizzata dagli Organi della Procedura) ed il prezzo regolarmente incassato dalla procedura;
- che le modalità di liquidazione di cui sopra risultano, a sommeso parere dello scrivente e nei limiti delle proprie conoscenze, conformi alla Circolare emessa dall'Ill.mo Tribunale di Torino, Sezione VI Civile, in data 21/01/2021, recante le “indicazioni operative pe la presentazione delle istanza di liquidazione dei compensi dei Periti nelle procedura concorsuali”;

- che, pertanto, il curatore esprime parere favorevole alla liquidazione nei termini proposti, risultando l'importo complessivo richiesto altresì conforme e congruo rispetto all'impegno prestatato ed alla previsione di spesa;
- che l'attivo disponibile è pari ad €, ed è perciò sufficiente al pagamento di tutte le spese in prededuzione maturate, ai sensi dell'art. 222 CCII;
- che il campione civile è stato pagato in data

Tutto ciò premesso e considerato,

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma voglia liquidare le spettanze così come richieste dalla medesima.

Con osservanza.

ALLEGATI

1. Proposta di parcella con dettaglio attività;
2. Relazione di stima immobiliare;
3. Accertamenti e valutazione proprietà

Oltre agli allegati in senso stretto all'istanza di cui sopra è stata fornita una mera bozza dovranno essere allegati:

- **Prospetto dati**

PROSPETTO DATI PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONISTA NON CURATORE

NUMERO L.G.

DENOMINAZIONE L.G.:

CURATORE: DOTT.

GIUDICE DELEGATO: DOTT.....

NOME BENEFICIARIO	
CF BENEFICIARIO	
DATA INCARICO	
OGGETTO INCARICO/CAUSALE DEL PAGAMENTO	Relazione di stima valore beni mobili ed immobile ed altre connesse

ONORARIO A CUI AGGIUNGERE IL RIMBORSO FORFETARIO, DETRATTI GLI EVENTUALI ACCONTI GIA' PERCEPITI	
PERCENTUALE I.V.A. su a	-
SPESE ANTICIPATE ESENTI	
SPESE ANTICIPATE IMPONIBILI	-
PERCENTUALE I.V.A. SULLE SPESE ANTICIPATE IMPONIBILI	-
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO	
PERCENTUALE I.V.A. SUL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO	-
TOTALE NETTO senza I.V.A. (a+c+d+f)	
TOTALE LORDO comprensivo di I.V.A. (h + importo I.V.A.)	
RITENUTA D'ACCONTO E PERCENTUALE APPLICATA	-
IMPORTO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE (AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO) (i-j)	

• **BOZZA PROVVEDIMENTO**

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione VI civile – Procedure Concorsuali

NR L.G.:

DEN. L.G.:

BENEFICIARIO:

DATA INCARICO:

Il Giudice Delegato

Vista l'istanza, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione del compenso professionale avanzata C.F..... come da notula in data, allegata all'istanza in esame;

premesso che, secondo quanto indicato nell'istanza medesima

- al professionista di cui in premessa è stato conferito incarico in data, avente ad oggetto la valutazione dei beni mobili ed immobili di proprietà della procedura nonché le opportune ricerche e le relative valutazioni circa le proprietà immobiliari degli amministratori ai fini dell'accoglimento o meno della transazione proposta dagli stessi. Attività tutte quantificate ai sensi degli articoliDM 30.05.2002 - parametro tariffario;

- l'attività è stata effettivamente prestata;

- il curatore esprime parere favorevole alla liquidazione nei termini proposti, dando motivatamente conto di qualità ed entità dell'attività professionale prestata, nonché della conformità dell'importo richiesto e della sua congruità rispetto all'impegno prestato, ai parametri tariffari e conseguentemente al preventivo in allora depositato;

- l'importo richiesto è dunque pari a € compenso, € spese, cassa €, Iva € -, così per complessivi € di cui € al professionista medesimo ed € 0,00 a titolo di ritenuta d'acconto, a mezzo F24, il tutto con addebito sul conto corrente intestato alla procedura.;

considerato che, sulla base degli elementi di fatto e di giudizio illustrati dall'istante, non sussistono elementi ostativi alla liquidazione nei termini proposti;

P.Q.M.

liquida a, complessivi €, di cui € al professionista medesimo ed € a titolo di ritenuta d'acconto, a mezzo F24, il tutto con addebito sul conto corrente intestato alla procedura.

Torino, lì

Il Giudice Delegato

dott.ssa

2. MANDATO DI PAGAMENTO

OGGETTO: ISTANZA MANDATO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO

N. MANDATO

NR L.G.:

DNEOMINAZ. L.G.:

CURATORE:

BANCA:

Agenzia n.: FILIALE TORINO

PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA:

NOME BENEFICIARIO	
CF BENEFICIARIO	
DATA INCARICO	
OGGETTO INCARICO/CAUSALE DEL PAGAMENTO	PERITO MOBILIARE-IMMOBILIARE
DATA DECRETO LIQUIDAZIONE	
IBAN BENEFICIARIO	
NUMERO C/C BENEFICIARIO	
IMPORTO TOTALE	

OGGETTO: ISTANZA EMISSIONE MANDATO LIQUIDAZIONE COMPENSO

Ill.mo sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto Alberto Maurino, Curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe

PREMESSO

- che con decreto del la S.V. Ill.ma liquidava il compenso al perito della procedura, nella misura di complessivi € di cui € al professionista medesimo ed € a titolo di ritenuta d'acconto;
- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento di quanto liquidato a favore del predetto perito;

Tutto ciò premesso lo scrivente

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma Voglia emettere il mandato di pagamento relativo alla proposta di parcella del perito autorizzando il versamento di complessivi € di cui € al professionista medesimo ed € a titolo di ritenuta d'acconto, a mezzo F24, il tutto con addebito sul conto corrente intestato alla procedura.

Con osservanza.

Torino, li

Il Curatore

- **valutatori aziende (dott. Maurino);**

Valgano i criteri enunciati in punto liquidazione pertiti mobiliari ed immobiliari con la doverosa precisazione che gli articoli applicabili risultano essere il n. 3 del dm 30.05.2002 (da applicarsi sul valore di stima/aggiudicazione) ed eventualmente combinandoli con l'art. 4 sempre del D.M. 30/05/2002 avuto riguardo alle risultanze dei documenti contabili esaminati.

Sul punto viene fornita una bozza

NOTA ESPLICATIVA ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

**RELATIVA A: RILASCIO DI PARERE DI CONGRUITA' OFFERTA DI ACQUISTO RAMO
DI AZIENDA E PARERE CONGRUITA SU CANONE DI AFFITTO.**

Con riferimento al mandato conferitomi, provvedo a riepilogare, qui di seguito, seguito l'attività di consulenza da me svolta a favore della procedura in materia di:

1. "Valutazione del compendio aziendale di proprietà della liquidazione giudiziale/ rilascio di apposito parere di congruità circa la eventuale offerta di acquisto che dovesse pervenire alla curatela";
2. "Rilascio parere di congruità su canone di affitto di azienda e su canone di locazione immobile in cui è ubicata l'azienda";

Al riguardo, lo scrivente ha provveduto: in primo luogo, ad individuare i metodi empirici che consentano di valutare il compendio aziendale di cui si tratta, adottando poi quello che si è ritenuto più corretto.

In secondo luogo, ha reperito tutti i dati e le informazioni necessari al fine di applicare il metodo sopra indicato al caso di specie.

In terzo luogo, ha rielaborato i predetti dati ed informazioni per stimare il valore del compendio aziendale in oggetto.

Ciò detto, avuto riguardo all'attività svolta, ai documenti esaminati, alle valutazioni compiute per fornire un'adeguata consulenza a favore della procedura nonché, il compenso può essere conteggiato come in appresso:

1. Applicazione del compenso previsto dall'art. 3 D.M. 30/05/2002 sul valore offerto per l'acquisto del compendio aziendale, pari ad € 100.000,00 (*All. 1*).

VALORE	Min	Max
Valore comunicato dell'offerta di acquisto € 100.000,00	€ 2.387,86	€ 4.774,91
TOTALE	€ 2.387,86	€ 4.774,91

Pertanto, la proposta di liquidazione di compenso, tenuto conto: della notevole complessità delle fattispecie in oggetto, della documentazione esaminata nonché delle valutazioni effettuate, risulta essere pari ad € 3.600,00 (parametro medio).

Con osservanza.

.....

II. IL RENDICONTO FINALE EX ART. 231 CCII

Riferimenti normativi

art. 231 CCI / art. 116 l. fall.; – (liquidazione controllata art.275 ccii)

Quando va presentato il rendiconto

- 1) qualora sia terminata la liquidazione dell'attivo e prima del deposito del progetto di riparto finale;
- 2) in caso di assenza di attivo, prima della chiusura della procedura;
- 3) in caso di rinuncia all'incarico del Curatore (salva quindi l'ipotesi di rinuncia entro i due giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione e nomina, non essendo intervenuta ancora attività da rendicontare);
- 4) in caso di revoca dall'incarico di Curatore, ai sensi dell'art. art. 134 CII / 37 l.fall.;
- 5) in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione o di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da parte della Corte di Appello, ai sensi dell'art. 235, comma quinto CCII/ art.119, comma quinto l.f..

In definitiva, in qualsiasi caso in cui il Curatore cessi dalle proprie funzioni.

Prima di presentare il rendiconto finale, anche se non vi sia attivo o lo stesso sia insufficiente, il Curatore verificherà che tutti i creditori in prededuzione — ad esempio, i difensori della curatela, i periti, i consulenti del lavoro — abbiano presentato istanza di liquidazione, assegnando loro un termine entro cui depositare l'istanza.

Contenuto del rendiconto

Il rendiconto deve contenere l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione compiute: dunque, le entrate, le uscite, le somme anticipate non ancora rimborsate, i compensi liquidati e gli eventuali acconti sul compenso ricevuti.

Nel conto della gestione, altrettanto analiticamente, il curatore deve illustrare le “*modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito*”.

Il Curatore avrà cura di specificare il saldo attivo iniziale della procedura ed il saldo disponibile sul conto della procedura, al netto delle spese rendicontate, allegando altresì l'estratto del conto corrente intestato alla procedura aggiornato al momento del deposito del rendiconto.

Il Curatore non può limitarsi alla redazione di un mero prospetto contabile, ma deve anche sinteticamente illustrare le ragioni che lo hanno indotto al compimento degli atti di gestione compiuti nel corso della procedura.

Si evidenzia come il giudizio incidentale di approvazione del rendiconto del curatore che si instaura ai sensi dell'art. 231 CCII già art. 116 l.f. ha quale suo oggetto la valutazione sommaria della correttezza dell'operato del Curatore e circa la corrispondenza di quest'ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica.

TRIBUNALE DI TORINO

RENDICONTO DEL CURATORE

ai sensi dell'art. 231 CCII

N. L.G.:/2025

Denominaz. L.G.:

Giudice Delegato: dott.

Curatore: dott.

▫ISTANZA/E PRESENTATA/E DA: ☒ creditori ☐ PM ☐ in proprio
▫OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA: ☒ no ☐ si
▫ESITO: ☐ accoglimento ☐ rigetto

GIUDICE DELEGATO IN CARICA: Dott.

CURATORE IN CARICA: dott.

COMITATO CREDITORI:
MANCATA COSTITUZIONE PER.....(mancata
disponibilità numero sufficiente creditori...)

Professionisti	Data Nomina	Incarico	Assolto
PERITO MOBILIARE/IMMOBILIARE		Perito beni immobili / mobili	SI
Legale procedura		Costituzione in prosecuzione del giudizio	SI
Notaio dott.		redazione della relazione ipo-catastale necessaria per la procedura esecutiva di vendita immobiliare promossa dalla curatela	SI
Dott.....		Consulente del lavoro	SI/IN CORSO

Deposito relazione ex art. 130, primo comma, CCII.

(entro 30 giorni
dalla apertura)

Deposito relazioni ex art. 130, quarto comma, CCII

(entro 60 giorni
dalla esecutività
dello stato passivo)

Deposito inventario ex art. 195 CCII

.....

Interpello <i>ex art. 195 CCII</i> Approvazione programma di liquidazione art. 213 CCII RECLAMI CONTRO ATTI DEL CURATORE:	(entro 60 giorni da inventario e non oltre 150 da apertura liquidazione giudiziale) Risultano depositate ed approvate rispettivamente in data ed in data n..... integrazioni al programma di liquidazione
---	---

RENDICONTO DI CASSA
 (Sezione Prima)

❖ **MASSA**
SOCIALE

Entrate	Importi Realizzati	Di cui nel semestre
Liquidità disponibili alla data di apertura della liquidazione		
Beni immobili realizzati	192.432,61	192.432,61
Beni mobili realizzati		
Crediti commerciali		
Crediti erariali		
Crediti diversi		
Interessi attivi bancari		
Iva incassata sulle vendite e sulle prestazioni		
Somme realizzate da azioni di responsabilità		
Somme incassate da azioni revocatorie		
Somme incassate da altre azioni / transazioni		
Altre entrate		
Totale Entrate	€ 192.432,61	€ 192.432,61

Uscite	Importi Spesi	Di cui nel semestre
Spese legali	21.724,24	21.724,24
Spese peritali		
Pagamenti ad altri professionisti		
Spese per inserzioni pubblicitarie		

Spese / commissioni bancarie / imposte di bollo		
ICI/IMU immobili		
Iva versata/Rit. Acc.	€ 4.064,79	€ 4.064,79
Spese di giustizia (marche, contributo unificato etc.)	€ 969,45	€ 969,45
Rimborso spese anticipate al curatore		
Acconti compenso al curatore		
Altre spese in proporzione*	€ 2.462,85	€ 2.462,85
Riparti parziali		
Totale Uscite	€ 29.221,33	€ 29.221,33

Riepilogo	Importi	Di cui nel semestre
Totale Entrate	€ 192.432,61	€ 192.432,61
Totale Uscite	€ 29.221,33	€ 29.221,33
Saldi	€ 163.211,28	€ 163.211,28

*Le spese bancarie, di giustizia e del software della procedura per complessivi € 3.389,98, non direttamente imputabili alle due masse, sono state suddivise in proporzione rispetto all'attivo realizzato riferibile alle due masse stessa (73% massa sociale e 27% massa personale).

❖ **MASSA**
PERSONALE

Entrate	Importi Realizzati	Di cui nel semestre
Liquidità disponibili alla data di apertura della liquidazione		
Beni immobili realizzati	72.393,41	72.393,41
Beni mobili realizzati		
Crediti commerciali		
Crediti erariali		
Crediti diversi		
Interessi attivi bancari		
Iva incassata sulle vendite e sulle prestazioni		
Somme realizzate da azioni di responsabilità		
Somme incassate da azioni revocatorie		
Somme incassate da altre azioni / transazioni		
Altre entrate		
Totale Entrate	€ 72.393,41	€ 72.393,41

Uscite	Importi Spesi	Di cui nel semestre
Spese legali	€ 2.969,32	€ 2.969,32
Spese peritali	€ 6.764,24	€ 6.764,24
Pagamenti ad altri professionisti		
Spese per inserzioni pubblicitarie	€ 393,40	€ 393,40
Spese / commissioni bancarie / imposte di bollo		

ICI/IMU immobili	2.842,83	2.842,83
Iva versata/Rit. Acc.	€ 1.715,05	€ 1.715,05
Spese di giustizia (marche, contributo unificato etc.)	€ 208,75	€ 208,75
Rimborso spese anticipate al curatore		
Acconti compenso al curatore		
Altre spese in proporzione*	€ 926,53	€ 926,53
Riparti parziali		
Totale Uscite	€ 15.820,12	€ 15.820,12

Riepilogo	Importi	Di cui nel semestre
Totale Entrate	€ 72.393,41	€ 72.393,41
Totale Uscite	€ 15.820,12	€ 15.820,12
Saldi	€ 56.573,29*	€ 56.573,29*

* Le spese bancarie, di giustizia e del software della procedura per complessivi € 3.389,98, non direttamente imputabili alle due masse, sono state suddivise in proporzione rispetto all'attivo realizzato riferibile alle due masse stessa (73% massa sociale e 27% massa personale).

**quanto al saldo di € 56.573,29 deve necessariamente tenersi in considerazione la liquidazione del compenso del legale per la costituzione nel procedimento esecutivo immobiliare n. 80/2016(Tribunale Tempio Pausania) per onorari pari ad € 2.477,00 (oltre accessori) quale effettuata dal Tribunale di Torino per il cui pagamento si darà corso in sede di ripartizione finale dell'attivo.

Riepilogo	Importi	Di cui nel semestre
Totale Entrate	€ 264.826,02	€ 264.826,02
Totale Uscite	€ 45.041,45	€ 45.041,45
Saldi	€ 219.784,57	€ 219.784,57

RIPARTIZIONI PARZIALI ESEGUITE (n. 1):				NESSUNA	
- CREDITORI IN PREDEDUZIONE -					
- CREDITORI IPOTECARI -					
- CREDITORI PRIVILEGIATI 2751 BIS N. 1					
- CREDITORI CHIROGRAFARI -					
- CREDITORI IRREPERIBILI -					
- DEPOSITI GIUDIZIARI COSTITUITI -					
ISTITUTO DI CREDITO DEPOSITARIO DELLA LIQUIDITA' / TITOLI DELLA PROCEDURA					
Banca		E-MAIL FILIALE:		e-mail BANCA:	
c/c		IBAN: IT.....			
SALDO ULTIMO ESTRATTO CONTO:		Data 07.01.2025 Importo Euro			

RENDICONTO DELLA GESTIONE

(Sezione Seconda)

A) ATTIVITA' PRELIMINARI ALL'ACQUISIZIONE DELL'ATTIVO:	DATA	NOTE
- ACCETTAZIONE CARICA	04/12/20.....	
- DEPOSITO VERBALE DI INVENTARIO	09/07/20....	

- VALUTAZIONI DELL'ATTIVO INVENTARIATO	DATA	NOTE
- BENI IMMOBILI	02/11/2....	Deposito Perizia
- BENI MOBILI		
- MERCI / RIMANENZE		
- RAMO/I AZIENDA		
- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'		
- MARCHI E BREVETTI		
- ALTRE ATTIVITA'		
B) LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO:	DATA	NOTE
- ISTANZE DI VENDITA		
- BENI IMMOBILI	23/06/20....	Il Integrazione Programma di liquidazione
- BENI MOBILI		
- AZIENDA / RAMI AZIENDA		
- ALTRE ATTIVITA'		
- MODALITA' DI VENDITA		
- BENI IMMOBILI	27/09/20.... 13/03/20....	Asta presso Notaio Asta presso Notaio
- BENI MOBILI		
- AZIENDA / RAMI AZIENDA		
- ALTRE ATTIVITA'		
- PUBBLICITA' DI VENDITA ESEGUITE		
- BENI IMMOBILI	30/06/20... 30/01/20....	PUBBLICITA ASTA PUBBLICITA ASTA
- BENI MOBILI		
- AZIENDA / RAMI AZIENDA		
- ALTRE ATTIVITA'		
C) ROGITI DI TRASFERIMENTO:	DATA	NOTE
- BENI IMMOBILI	23/06/20....	Atto Notarile
- BENI MOBILI		
- AZIENDA / RAMI AZIENDA		
- ALTRE ATTIVITA'		
D) ESERCIZIO PROVVISORIO: NO.		
E) CONTI SPECIALI DELLA VENDITA DEGLI IMMOBILI PRESENTATI AI SENSI DELL'ART. 216 CCII: NESSUNO.		
F) RECUPERO CREDITI: - IN VIA STRAGIUDIZIALE NESSUNA G) AZIONI RESPONSABILITA': NESSUNA H) STATO PASSIVO (verificato e ammesso)		
n. POSIZIONI: 0		

MASSA SOCIALE:

- INSINUAZIONI DI CREDITO DEPOSITATE	Tempestive n. 1-7	Tardive n. 8-14	Tardive n. 15- 21	Tardive n. 22- 23	Tardive n. 24
- UDIENZE DI VERIFICA	11.02.20..	02.12.20...	17.11.20...	23.05.20....	04.07.20...
- DECRETO DI ESEC. STATO PASSIVO	11.02.20..	02.12.20...	17.11.20....	23.05.20...	04.07.20...

MASSA PERSONALE:

- INSINUAZIONI DI CREDITO DEPOSITATE	Tempestive n. 1-2	Tardive n. 3-5	Tardive n. 6-10	Tardive n. -	Tardive n. -
- UDIENZE DI VERIFICA	11.02.20...	02.12.20...	17.11.20...	-	-
- DECRETO DI ESEC. STATO PASSIVO	11.02.20...	02.12.20..	17.11.20..	-	-

- MASSA SOCIALE:

- CREDITI AMMESSI		privilegio	chirografo
- IN VIA TEMPESTIVA		821.018,07	294.055,71
- IN VIA TARDIVA		140.290,05	570.508,41

- MASSA PERSONALE:

- CREDITI AMMESSI		privilegio	chirografo
- IN VIA TEMPESTIVA		589.795,78	63.106,85
- IN VIA TARDIVA		534.390,26	95.122,15

*RIPARTIZIONI ESEGUITE	importo	100%
NESSUNA		

L) CONTROVERSIE DI NATURA TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE**- NESSUNA****▫ COSTITUZIONE PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI:****NESSUNA.****M) ALTRI ADEMPIMENTI DEL CURATORE (segue)**

▫ CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI	ESITO
- data domanda e numero dipendenti: NESSUNA	☐ accoglimento ☐ rigetto
▫ MOBILITA'	
- data domanda e numero dipendenti NESSUNA	
▫ RISOLUZIONE RAPPORTI DI LAVORO NESSUNA	n. 0

N) CONCORDATO**NESSUNO.****O) ALTRE INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE**

L'esponente ritiene opportuno specificare in questa sezione la natura degli incassi realizzati:

a) Beni Immobili

La società non detiene beni immobili.

Il Sig., invece, risultava intestatario delle seguenti unità immobiliari:

1) Immobile sito in L'immobile è stato aggiudicato in sede di secondo esperimento (si ricorda che anche all'esito del primo tentativo l'immobile risultava aggiudicato ma l'acquirente non ebbe a concludere l'acquisto non disponendo delle somme per il saldo. Debitamente autorizzato la Curatore trattenne la cauzione pari ad € 4.100,00) di vendita per l'importo di € 41.000,00 ed il prezzo risulta interamente incassato. Corrispettivo complessivo realizzato € 45.100,00).

2) Immobile sito in Pendente l'esecuzione immobiliare Trib. Torino n. RGE 649/2014 (procedimento promosso dal creditore fondiario), riunita alla, G.E., radicata da e in epoca anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione. Lo scrivente, debitamente autorizzato dalla S.V. Ill.ma, ha provveduto a costituirsi nelle predette procedure esecutive con il patrocinio dell'Avv. La procedura ha incassato il corrispettivo di spettanza pari ad €

3) Immobile sito Pendente l'esecuzione immobiliare Trib. n. RGE (procedimento promosso dal creditore fondiario), G.E. dott.ssa, radicata da (creditore fondiario) in epoca anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione. Lo scrivente, debitamente autorizzato dalla S.V. Ill.ma, ha provveduto a costituirsi nelle predette procedure esecutive con il patrocinio dell'Avv. La procedura ha incassato il corrispettivo di spettanza pari ad €

b) crediti

Quanto al credito, trattasi dell'importo relativo alla procedura a fronte della controversia che pendeva contro i Sig.ri e relativa alla edificazione di una villetta il cui corrispettivo non risulta essere mai stato saldato. La procedura, debitamente autorizzata dagli organi della stessa, si costituiva nel procedimento esecutivo immobiliare con il patrocinio dell'avv. All'esito la curatela ha ottenuto l'incasso di complessivi €

Torino, lì

Il Curatore
(dott.)

ALLEGATI:

1. LIBRO GIORNALE;
2. ESTRATTO CONTO CORRENTE.

Aspetti procedurali

Depositato il rendiconto, il Giudice Delegato ne ordina il deposito in cancelleria e fissa la data dell'udienza di esame e approvazione - artt. 116 co. e 231 co. CCII.

BOZZA PROVVEDIMENTO FISSAZIONE UDIENZA IN PRESENZA:

L.G. N./20....
TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE PROCEDURE CONCORDATARIE -

*Il giudice delegato,
vista l'istanza del Curatore,
in applicazione dell'art. 231 ccii.
ordina il deposito del conto in cancelleria;*

fissa l'udienza del .../.../2025, alle ore 16:30 (aula n.) per l'approvazione del conto depositato dal Curatore;

dispone che il Curatore dia comunicazione, a mezzo PEC, dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'art.

dispone che al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, siano comunicati il rendiconto e la data dell'udienza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si comunichi al Curatore.

Torino, .../.../2025

Il G.D.

BOZZA PROVVEDIMENTO FISSAZIONE UDIENZA CON NOTE SCRITTE:

- SEZIONE VI CIVILE -

L.G. N./20...

Il G.D.,

visto il rendiconto di gestione presentato dal Curatore;

visti gli artt.;

ritenuto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte secondo le modalità sotto descritte, tenuto conto della necessità di coniugare la norma generale di cui al codice di rito con la norma

P. Q. M.

ordina il deposito del conto di gestione in cancelleria;

sostituisce l'udienza di cui all'art. con il deposito di note scritte;

dispone che il Curatore dia comunicazione, a mezzo pec, dell'avvenuto deposito del conto di gestione e del presente decreto ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che:

- possono prendere visione del rendiconto;

- entro il termine di cinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento possono chiedere che l'istanza di approvazione del rendiconto sia trattata in un'udienza in presenza, inviando una richiesta motivata al Curatore tramite PEC. Se il fallito non è assistito da difensore, entro lo stesso termine, potrà presentare al Curatore motivata richiesta di trattazione dell'udienza in presenza, mediante invio della richiesta anche tramite e-mail ordinaria; in questo caso il Curatore dovrà depositare immediatamente l'istanza nel fascicolo telematico;

- entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del presente provvedimento possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni al rendiconto, con le modalità di cui all'art. 93, secondo comma, l.f.;

nel caso in cui risulti impossibile procedere alla comunicazione al fallito del rendiconto e il presente decreto tramite PEC, il Curatore proceda alla comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

assegna ai creditori ed al fallito termine di quindici giorni a far data dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di note scritte;

avverte i creditori ed il fallito che il mancato deposito di note nel termine indicato dovrà considerarsi come assenso all'approvazione del rendiconto, senza le conseguenze di cui all'art. 127 ter co 4 c.p.c.;

dispone che il Curatore, entro il termine di cinque giorni dalla decorrenza del termine di quindici giorni sopra indicato, depositi una nota contenente la prova delle comunicazioni ai creditori ed al fallito del presente provvedimento, le eventuali osservazioni/contestazioni/note pervenute, unitamente alle sue controdeduzioni sul punto, nonché, ove acquisita, la dichiarazione di acquiescenza al rendiconto o di rinuncia a qualunque contestazione da parte del fallito;

*dà atto che, all'esito di tale deposito da parte del Curatore, il Giudice delegato, in assenza di osservazioni o di contestazioni, approverà il conto della gestione, mentre, in caso di osservazioni o di contestazioni, adotterà i provvedimenti conseguenti.
Si comunichi al Curatore.*

Comunicazioni

- Soggetti destinatari

Ai sensi dell'art. 231 CCI (già art. 116, comma 3, l. fall.), dell'avvenuto deposito del rendiconto, del rendiconto medesimo e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai seguenti soggetti:

1) al debitore; in particolare:

- nel caso di società di capitali, al legale rappresentante della società;
- nel caso di società di persone, personalmente, a ciascuno dei soci illimitatamente responsabili;
- nel caso di ditta individuale, al relativo titolare, persona fisica;

2) a tutti i creditori ammessi al passivo;

3) a coloro che hanno proposto opposizione allo stato passivo;

4) ai creditori in prededuzione non soddisfatti.

Per ciò che concerne le **comunicazioni al debitore**, le stesse devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata, nonché – in mancanza – a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (Art. 116 l.f.).

In tale ultimo caso, la raccomandata dovrà essere inviata all'indirizzo di residenza ovvero all'indirizzo del domicilio ove comunicato, richiamando in tal caso gli artt. 149 CCI già 49 l.fall.. Si precisa che, in tal caso, non rileva l'eventuale irreperibilità sopravvenuta del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale a tale indirizzo, stante l'obbligo che grava sul medesimo, ai sensi dell'art. 149 CCII già 49 l.f., di comunicare, oltre alla propria residenza e/o domicilio, ogni loro cambiamento, non potendo tale violazione comportare un aggravio del procedimento di approvazione del rendiconto.

Il Curatore, accompagnerà con specifica “nota di deposito” (entro 3/5 giorni dalla data di fissazione dell'udienza) la comunicazione inoltrata al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale e altrettanto farà per le comunicazioni ai creditori, specificando - altresì - da quali atti della procedura è stato reperito l'indirizzo e se il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale conservi o meno l'ultimo dichiarato.

Più precisamente il Curatore deve depositare in via telematica la prova delle comunicazioni stesse e del relativo esito, segnalando eventualmente al Giudice Delegato se le stesse non abbiano avuto buon fine.

Riepilogando, dunque, il curatore dovrà depositare:

- copia della comunicazione fatta al debitore;
- l'elenco dei creditori che hanno ricevuto la comunicazione via pec (es. elenco prodotto dal portale Fallco);
- l'elenco dei creditori che non hanno ricevuto la comunicazione via pec, ivi incluse le mancate consegne;
- per i creditori per i quali deve essere fatto il deposito in Cancelleria, copia del rendiconto di gestione espressamente indirizzata ai creditori sprovvisti di pec ovvero a quelli con indirizzo pec non funzionante, nominativamente indicati, accompagnandola dalla documentazione comprovante la mancata ricezione delle pec e l'elenco dei predetti creditori, richiamando espressamente l'art. 10 CCII (già art. 31 bis l.f.),

Si chiarisce come la ragione della partecipazione del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale all'udienza di discussione del conto gestione è data dal fatto che il curatore ha gestito durante la procedura proprio il patrimonio del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, per cui il principale interessato a conoscere come si è svolta la gestione e a sollevare eventuali contestazioni è proprio lui.

Nel caso specifico posso evidenziare come spesso io abbia convocato il legale rappresentante ed abbia fatto sottoscrivere di persona il rendiconto ed i relativi allegati nonché il provvedimento del GD ed altresì apposita lettera di accompagnamento.

Ancora, mi è altresì capitato di dover procedere con apposita video conferenza con ausilio di un pubblico ufficiale della polizia penitenziaria in caso di soggetto detenuto presso una casa circondariale.

Nel caso di intervenuto decesso del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

a) **società di capitali:** come detto, la comunicazione del deposito del rendiconto va fatta alla stessa società in persona del legale rappresentante (amministratore), il quale rimane in carica anche dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e continua a rappresentare la società nei rapporti con il curatore e negli altri rapporti eventualmente ancora attivi (si pensi al caso in cui la procedura rinunci ad acquisire un bene perché non conveniente, questo bene rimane nella disponibilità della società che lo gestisce in persona dell'amministratore).

La carica di amministratore, sostanzandosi in un incarico *ad personam*, non si trasmette in via ereditaria per cui, in caso di morte dell'unico legale rappresentante, la società (o meglio l'assemblea della società) deve procedere alla nomina di un nuovo amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. (disposizione applicabile, in via analogica, anche alla società a responsabilità limitata, stante anche il disposto dell'art. 2475 c.c. che, rinviando all'art. 2383 c.c., individua l'assemblea quale soggetto deputato alla nomina degli amministratori della s.r.l.), anche se dichiarata in liquidazione giudiziale, in quanto la liquidazione giudiziale non determina la decadenza degli organi sociali.

Qualora i soci non abbiano provveduto a sostituire l'amministratore deceduto, si esclude che il curatore della liquidazione debba adoperarsi giudizialmente per la nomina dell'amministratore (spettando, come detto, l'iniziativa ai soci ai sensi del richiamato art. 2386 c.c.), si raccomanda di procedere alla comunicazione mediante lettera raccomandata a tutti i soci se in numero esiguo. In caso di numero rilevante degli stessi, si consiglia di attivarsi tempestivamente per la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., rivolgendo specifica istanza non già al Giudice delegato che non è competente in tal senso, ma al Presidente del Tribunale, come previsto dalla disposizione normativa ora richiamata. L'art. 78 c.p.c. prevede, infatti, che *"1. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. 2. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante"*. A tal fine il Curatore, senza rivolgere la relativa richiesta al G.D., propone direttamente la medesima al Presidente del Tribunale, rappresentando la necessità di individuare uno specifico contraddittore nell'ambito dell'udienza ex art. 231 ccii. Al momento del deposito delle comunicazioni, il Curatore evidenzierà di aver provveduto ad inoltrare le stesse al curatore speciale in ragione della impossibilità di procedere alla notifica nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale per mancata sostituzione dell'amministratore deceduto nonché per il numero assolutamente rilevante dei soci.

b) ditta individuale; società di persone;

In caso di decesso di imprenditore individuale o di socio illimitatamente responsabile di società di persone (ivi incluso il socio accomandatario nelle s.a.s.), si osserva come l'art. 35-36 CCII (già art. 12 l.f.) per il caso di morte del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale o del socio sottoposto a liquidazione giudiziale in corso di procedura preveda come la medesima prosegua nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario.

Pertanto, il Curatore dovrà riscontrare se sussistano eredi del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale che abbiano accettato l'eredità medesima, e in tal caso procedere alla notifica nei confronti di questi ultimi.

Laddove, invece, risulti che i chiamati all'eredità non abbiano espressamente accettato la stessa (si ricorda, nello specifico, come l'accettazione con beneficio di inventario non può avvenire tacitamente, ma necessariamente in modo espresso, come deve risultare dal registro delle successioni tenuto presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di competenza) si versa nell'ipotesi per cui la Curatela si sarebbe già dovuta attivare tempestivamente (non già in sede di deposito del rendiconto) per aprire la procedura di eredità giacente continuando la medesima procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del curatore dell'eredità giacente ex art. 528 c.c.

In caso, tuttavia, di omessa tempestiva nomina di un curatore dell'eredità giacente, considerato come il ricorso all'apertura della stessa rallenterebbe la chiusura della procedura, si ritiene necessario che la Curatela si attivi per la nomina di un Curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. rivolgendo specifica istanza non già al Giudice delegato che non è competente in tal senso, ma al Presidente del Tribunale, secondo le modalità già chiarite in precedenza.

FINE